CAMERA DEI DEPUTATI N. 1990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERACCINI, FORA, LIZZADRI, BERNIERI, BARBIERI, SANNICOLÒ e BUZZELLI

Annunziata il 12 giugno 1951

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, concernente la istituzione, presso l'Istituto di credito della Cassa di risparmio italiana, di una Cassa per il credito alle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, apparso insieme ad altri provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e alla cooperazione, istituiva presso l'Istituto delle Casse di risparmio la Cassa per il credito alle imprese artigiane con il compito di effettuare finanziamenti a favore di questi piccoli operatori economici indipenenti.

Si riconosceva così che esisteva uno stato particolarmente disagiato nel settore dell'artigianato ed una necessità di concedere agevolazioni nel campo del finanziamento. Ed infatti le imprese artigiane, per la loro limitatezza stessa, sono solite incontrare diffidenze presso gli istituti di credito normalmente operanti nel mercato, ovviamente mal disposti a praticare condizioni di favore in materia di garanzia, di dilazione nel rimborso, di tasse, ecc. per imprese estremamente soggette alle vicende fluttuanti del mercato. Di fatto c'è bisogno in questo campo di una comprensione non strettamente bancaria.

Ma il difetto di quei provvedimenti in favore dell'artigianato, come il decreto sopra citato, si rivelò ben presto nella inadeguatezza del fondo a disposizione della Cassa per le operazioni di finanziamento. Non fu possibile infatti soddisfare se non un modesto numero di imprese artigiane, mentre d'altro canto il ricorso ad anticipazioni bancarie, consentito dal sollecito intervento dell'Istituto delle Casse di risparmio, modificava sensibilmente le condizioni di costo del denaro il che – ripercuotendosi sulla quota di retrocessione di interessi agli istituti intermediari dei quali la Cassa deve servirsi per la sua struttura attuale – provoca un disinteressamento da parte degli stessi istituti intermediari per tali operazioni così da tagliare fuori in pratica intere province e regioni dalla attività della Cassa. Tuttò ciò porta a sottolineare non soltanto le difficoltà per la Cassa di fare ricorso alle operazioni passive per il reperimento di nuovi mezzi finanziari, ma anche l'effetto controoperante di tali operazioni sopra l'attività particolare che la Cassa deve esercitare per la sua stessa struttura.

Sulla base di mezzo miliardo di dotazione e di un miliardo di anticipazione della Italcassa, più i normali rientri, la Cassa ha effettuato dall'inizio della sua attività fino a tutto il 1950, 3341 operazioni per due miliardi e duecentoventisei milioni di lire con vari periodi di rallentamento dell'attività per l'esaurimento dei fondi. L'importo medio delle operazioni si è venuto riducendo negli

ultimi esercizi perché è cresciuto il numero delle operazioni per piccoli importi. Nel complesso, a giudicare anche dalle categorie tra cui sono stati ripartiti i finanziamenti in questione – in genere tra modesti artigiani – si ha l'impressione che la Cassa si sia dimostrata idonea all'esercizio delle sue funzioni ma sprovvista di mezzi sufficienti per un'ampia attività continuativa. Occorre dunque per evitare ogni sospensione superare i ristretti limiti attuali.

La presente proposta di legge mira – lasciando impregiudicate le questioni della riforma dell'ordinamento della Cassa – a mettere l'istituto in grado di funzionare meglio. Ulteriori perfezionamenti e nuovi stanziamenti potranno discutersi più ponderatamente in seguito senza che questa necessaria meditazione si rifletta in un danno sia pure transitorio per gli artigiani in attesa. In sostanza si propongono lievi modifiche di forma al citato decreto istitutivo della Cassa per poterne accrescere il patrimonio così come è stato fatto recentemente con la legge 2 aprile 1951 n. 252, per la Sezione speciale di credito per la cooperazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio della Cassa è costituito, oltre che dal fondo di garanzia di cui all'articolo 6, di un fondo di dotazione di lire 500 milioni apportato per lire 250 milioni dallo Stato, per lire 50 milioni ciascuno dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle banche popolari, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte dello Stato, degli Istituti indicati nel comma precedente e di altri Istituti di Credito che si propongono di svolgere attività in favore dell'Artigianato e che, al pari degli altri Istituti, di cui al precedente comma, sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Cassa in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 10 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato amministrativo della Cassa ed approvate dal Ministero del tesoro ».

ART. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, è sostituito dal seguente:

« Presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è costituito un fondo di garanzia di lire 2 miliardi.

Detta somma di lire 2 miliardi sarà versata dal tesoro dello Stato in due rate di lire 1 miliardo ciascuna negli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 ».